

REGOLAMENTO DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 53 del 2020

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

Articolo 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

Articolo 3 – Rifiuti assimilati agli urbani

Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

Articolo 5 - Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

Articolo 7 - Soggetti passivi

Articolo 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

Articolo 9 - Esclusione dall'obbligo del conferimento

Articolo 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

Articolo 11 - Superficie degli immobili

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12 - Costo di gestione

Articolo 13 - Determinazione della tariffa

Articolo 14 - Articolazione della tariffa

Articolo 15 - Periodi di applicazione del tributo

Articolo 16 - Tariffa per le utenze domestiche

Articolo 17 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

Articolo 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

Articolo 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

Articolo 20 - Scuole statali

Articolo 21 - Tributo giornaliero

Articolo 22 - Tributo provinciale

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 23 - Riduzioni per le utenze domestiche

Articolo 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

Articolo 25 - Riduzioni per il recupero

Articolo 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Articolo 27 – Agevolazioni

Articolo 28 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Articolo 29 – Dichiarazione

Articolo 30- Contenuto e presentazione della dichiarazione

Articolo 31 – Riscossione

TITOLO VI – ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Articolo 32 - Poteri del comune

Articolo 33 – Accertamento

Articolo 34 – Sanzioni

Articolo 35 – Interessi

Articolo 36 – Rimborsi

Articolo 37 - Somme di modesto ammontare

Articolo 38 – Contenzioso

Articolo 39 - Riscossione coattiva

Articolo 40 – Entrata in vigore e norme di rinvio

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. E' istituita e disciplinata la TARI diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti. In particolare sono stabilite condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 e s.m.i..
3. La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, nonché alle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2 – Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

Articolo 3 – Rifiuti assimilati agli urbani

1. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Articolo 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento n. 2002/1774/CE, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;

c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie e smaltite in conformità del regolamento n. 2002/1774/CE;

d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse almeno su tre lati verso l'esterno;
 - b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Sono escluse dal tributo:
 - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, ad eccezione delle aree scoperte operative;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7 - Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

5. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui viene esercitata promiscuamente un'attività economica e sia stata accertata dal Comune l'impossibilità di distinguere l'attività ad essa connessa, si applica globalmente il tributo dovuto dalle utenze domestiche.

Articolo 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;

b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva limitatamente ai campi da gioco, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;

d) le unità immobiliari per le quali sono stati rilasciati, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione;

e) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;

f) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

g) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

h) gli edifici destinati ed aperti al culto, purché riconosciuti dalla legge, con l'esclusione di quelli annessi ad uso abitativo e ricreativo. Sono da considerarsi adibiti al culto i seguenti locali: chiese, moschee, cappelle, sinagoghe o altri locali parimenti consacrati.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo, ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9 - Esclusione dall'obbligo del conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Articolo 10 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che questi ultimi ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene conto altresì della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

2. Non sono in particolare, soggette a tariffa:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati agli urbani, ed ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma sia oggettivamente impossibile individuare le superfici da escludere dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco:

Attività	% di abbattimento
Falegnamerie	20%
Autocarrozzerie	30%
Officine metal meccaniche	30%
Galvanotecnica e trattamento metalli	30%
Laboratori odontotecnici / veterinario	20%
Laboratori litotipografici /tipografie	20%
Attività commerciali con produzione di rifiuti di origine animale	30%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente articolo	15%

4. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), il codice "ATECO 2007" relativo all'attività svolta nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

5. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 entro il termine previsto, comporta la non applicazione dell'agevolazione per l'annualità in esame.

Articolo 11 - Superficie degli immobili

- 1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
- 2. Al momento in cui potrà considerarsi completamente attivata la procedura prevista per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna del Comune, di cui all'art. 9-bis, del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, sarà pari all'ottanta per cento (80%) della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
- 3. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.
- 4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
- 5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 m² per colonnina di erogazione.

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12 - Costo di gestione

- 1. E' prevista la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
- 2. I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del Piano Finanziario degli interventi e dalla relazione illustrativa redatti dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani e sono approvati dall'autorità competente, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.
- 3. Il Piano Finanziario indica, in particolare, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

4. Sono compresi, nel Piano finanziario relativo all'anno successivo, lo scostamento tra gettito preventivato e quello rendicontato a consuntivo del prelievo comunale sui rifiuti, al netto del tributo provinciale, riportandone in relazione le motivazioni dello scostamento.

Articolo 13 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata all'anno solare, cui corrisponde una distinta obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 (vedi tabelle allegate B, C, D), nonché delle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654 della legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, risultante dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA da adottare con specifica deliberazione del Consiglio comunale entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 14 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alle tabelle 4a e 4b, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. E' assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, così come prevista dall'art. 14, comma 17, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 4, comma 2, D.P.R. N. 158/1999, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze, determinato annualmente con la deliberazione di determinazione delle tariffe.

Articolo 15 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo, altrimenti, dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a congruaglio.

Articolo 16 - Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all. 1, del D.P.R. N. 158/99.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Articolo 17 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche

1. Per il calcolo della tariffa delle utenze domestiche il numero delle persone occupanti è determinato nel modo seguente:

a) per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune, utilizzate quale abitazione principale del soggetto, il numero degli occupanti è quello che risulta dai registri anagrafici, salvo diversa dichiarazione nell'ipotesi di dimora di ulteriori persone nel nucleo familiare non iscritte all'anagrafe comunale per almeno sei mesi nel corso dell'anno;

b) nel caso di due o più nuclei familiari conviventi il numero degli occupanti è quello complessivo degli occupanti l'alloggio, indicato nella dichiarazione di cui all'art. 29 del presente regolamento;

c) per gli immobili a disposizione, intendendosi per tali le unità immobiliari in cui sussiste il presupposto impositivo, vale a dire la presenza di arredo o anche la sola attivazione delle utenze relative ai pubblici servizi, per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE) e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero degli occupanti è convenzionalmente stabilito come da tabella seguente:

Superficie (Mq)		Componenti
Da	A	
Superfici inferiori o uguali a 60 metri quadrati		1
61	120	2
121	180	3
181	240	4
241	300	5
Superfici maggiori a 300 mq		6

2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito, non qualificabili come pertinenze della civile abitazione, si considerano utenze domestiche condotte da un occupante.

4. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, è dovuta la sola parte fissa della tariffa.

Articolo 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all. 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Articolo 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato C.

2. Ai fini dell'individuazione della categoria così definita dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, i locali e/o le aree delle utenze non domestiche sono classificati sulla base dell'analisi dei seguenti criteri:

a) attività economica risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA,

b) attività economica risultante dalla classificazione ATECO presente in anagrafe tributaria;

c) attività economica dichiarata ai fini IVA;

d) attività economica risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato dagli uffici competenti, se necessario;

3. Qualora l'individuazione della categoria di attività fosse incerta, la stessa sarà determinata in base all'effettiva attività svolta presso i locali utilizzati.

4. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

5. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte della medesima unità locale.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata ed individuabile è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

7. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999.

Articolo 20 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31).

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Articolo 21 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e maggiorata del 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Articolo 22 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 23 - Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30%;

2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione. La riduzione di cui alla lettera a) si applica, per i residenti nel Comune, anche in mancanza di specifica dichiarazione.

3. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della parte variabile del 20%. La riduzione è subordinata alla presentazione, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico, corredata dalla documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. La riduzione decorre dal momento di presentazione dell'istanza.

4. Potranno essere previste agevolazioni fino ad un massimo del 50% della parte variabile per coloro che utilizzano piattaforme o stazioni ecologiche, secondo le modalità stabilite dall'Ente.

5. E' prevista una riduzione a favore dei nuclei familiari in cui sia presente un neonato, per il quale sia stato scelto di utilizzare i pannolini lavabili, in alternativa ai pannolini usa e getta. Il nuovo nato sarà escluso per due anni dal computo della tariffa dalla data di presentazione della prova fiscale di acquisto di un kit completo, inteso a soddisfare l'intero ciclo di utilizzo del pannolino, composto da un numero minimo di 16 pannolini. L'esclusione dalla tariffa non potrà mai superare il compimento del terzo anno di età del bambino. La presenza di più figli consente l'esenzione, secondo le modalità sopra riportate.

6. E' prevista la riduzione del tributo TARI nella misura di due terzi, da applicarsi sulla parte variabile della tariffa, per i cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza che detengono una sola unità immobiliare a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che quest'ultima non risulti locata o concessa in comodato d'uso ad altri.

7. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Articolo 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte variabile, nella misura massima del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. Nel caso di aziende che risultino in liquidazione al Registro delle Imprese, abbiano licenziato i dipendenti, non effettuino più alcuna attività e ciò risulti dalla cessazione delle utenze o dal loro non utilizzo ai fini produttivi, si applica la sola parte fissa della tariffa.

3. Nel caso di immobili strumentali per l'esercizio di attività produttive oggettivamente non utilizzabili perché prive di utenze (gas, acqua, energia elettrica) e privi di qualunque tipo di macchinario o arredamento si applica la esclusione dal computo della superficie per il calcolo della TARI. Nel caso di immobili allacciati ad utenze per motivi di sicurezza e ciò risulti dall'entità dei consumi, si applica la sola parte fissa della tariffa.

Articolo 25 - Riduzioni per il recupero

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche è ridotta nella parte variabile in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno precedente, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante presentazione di copia del MUD o dei formulari con l'indicazione del peso accettato a destino.
2. Ai fini dell'ammissibilità delle riduzioni di cui al presente articolo l'utente dovrà dimostrare di aver avviato al recupero rifiuti urbani o assimilati in misura percentuale sulla produzione ponderale complessiva almeno pari a quella indicata nell'allegato E.
3. In assenza di misurazione puntuale delle quantità di rifiuti prodotti, la produzione ponderale complessiva viene quantificata induttivamente moltiplicando la superficie soggetta a tariffa di cui all'art. 11 per il coefficiente Kd riferito alla categoria di appartenenza, così come desumibile dall'allegato D del presente regolamento.
4. Nell'allegato E del presente regolamento vengono definite le modalità di riduzione che contribuiscono alla riduzione della parte variabile della tariffa.
5. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il 30 giugno dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

Articolo 26 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

Articolo 27 - Agevolazioni

1. Il comune può applicare eventuali riduzioni alle utenze domestiche che si trovano in specifiche condizioni economiche e di disagio sociale identificate in separato provvedimento dalla Giunta comunale anche fino al 100% del tributo dovuto. La riduzione o l'esenzione dal pagamento della TARI per le utenze domestiche, che si trovino in una condizione di disagio sociale ed economico, rilevata dall'attestazione ISEE, può essere prevista anche secondo previsioni di legge.
2. Le agevolazioni di cui al primo periodo del comma precedente sono definite con deliberazione dalla Giunta comunale con cui sono individuati criteri e modalità applicative.
3. Con le modalità di cui al comma precedente il Comune può prevedere particolari riduzioni o agevolazioni tariffarie alle utenze non domestiche in casi di eccezionale e imprevedibile gravità accertati da pubbliche autorità, tali da causarne la sospensione dell'attività.
4. La copertura finanziaria degli interventi agevolativi di cui al presente articolo è disposta, nel rispetto degli equilibri di bilancio, attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Articolo 28 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Il valore percentuale massimo consentito per il cumulo delle riduzioni elencate nel presente Titolo, è indicato nell'allegato F del presente regolamento.

TITOLO V – DICHIARAZIONE E RISCOSSIONE

Articolo 29 - Dichiarazione

1. Il soggetto passivo della TARI deve dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Gli iscritti a ruolo delle utenze domestiche residenti anagraficamente non sono tenuti a dichiarare il numero dei componenti la famiglia o la relativa variazione.
3. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di soggetti residenti; dall'occupante a qualsiasi titolo nel caso di soggetti non residenti anagraficamente;
 - b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.
4. Se i soggetti di cui al comma precedente non ottemperano, l'obbligo di dichiarazione spetta agli eventuali altri occupanti, detentori o possessori del locale o area scoperta, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei co-obbligati produce effetti anche per gli altri.

Articolo 30- Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali o delle aree scoperte utilizzando gli appositi moduli del Comune messi gratuitamente a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. Per gli obblighi dichiarativi sorti successivamente al 01.01.2021, il termine di presentazione della dichiarazione di nuova occupazione, cessazione o di variazione è stabilito entro il 60° giorno da quello in cui sono intervenuti gli eventi modificativi.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo di posta elettronica certificata) dell'intestatario della scheda famiglia;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo di posta elettronica certificata) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;
 - d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, i dati catastali dei locali e delle aree;

- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- h) la sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.

5. La dichiarazione originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale), nonché l'eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica certificata;
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completa di generalità, indirizzo e numero telefonico;
- d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e dati catastali dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o quella in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- f) il numero degli addetti, attività svolta e materie prodotte;
- g) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale;
- h) gli estremi di iscrizione al Catasto elettrico;
- i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
- l) la sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata all'ente competente direttamente o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R.. In caso di spedizione fa fede la data di invio.

7. Nel caso in cui siano previste forme di trasmissione telematica per l'attivazione di procedimenti amministrativi, qualora gli stessi contengano elementi tali da incidere o comunque modificare l'applicazione della tassa sui rifiuti, è regolarmente presentata la dichiarazione TARI trasmessa telematicamente con gli altri documenti amministrativi. In tal caso, pena l'irricevibilità della dichiarazione, la stessa dovrà essere obbligatoriamente firmata digitalmente dal dichiarante, ovvero firmata in maniera olografa dal dichiarante allegando documento di identità in corso di validità, e successivamente digitalmente dal soggetto formalmente incaricato alla sottoscrizione digitale degli atti.

8. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.

9. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Articolo 31 - Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati inviando ai contribuenti, per posta semplice o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dal contribuente o disponibile sul portale INI-PEC, anche tramite il soggetto gestore del servizio rifiuti, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute a titolo di tributo principale e tributo provinciale.
2. Il Comune stabilisce annualmente il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale.
3. Il tributo è versato al Comune mediante le modalità stabilite dalla legge e alle scadenze che saranno individuate dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. Per il rispetto di quanto disposto dall'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, almeno una rata deve essere stabilita dopo il 1° dicembre. Sarà comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. In caso di omesso o parziale versamento delle somme indicate nell'invito al pagamento alle scadenze prestabilite, il Comune notificherà, anche a mezzo raccomandata A.R. o sistemi telematici aventi lo stesso valore legale, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'esercizio per il quale il tributo è dovuto, apposito sollecito di pagamento per omesso o insufficiente versamento. Tale atto conterrà l'indicazione delle somme da versare in unica soluzione entro trenta (30) giorni dalla ricezione e con l'avvertenza che, in caso di inadempimento, sarà emesso avviso di accertamento comprensivo di sanzioni ed interessi, nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 35 del presente regolamento e delle spese di notifica.

TITOLO VI – ACCERTAMENTO E RIMBORSI

Articolo 32 - Poteri del comune

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo TARI al quale sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino alla completa attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, a titolo di superficie assoggettabile al tributo, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 33 – Accertamento

1. Il Comune notifica entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata nell'ipotesi di omessa

denuncia, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento d'ufficio o di rettifica, anche a mezzo raccomandata postale A.R..

2. L'avviso di accertamento contiene le ragioni giuridiche e il percorso logico che hanno condotto all'emissione dell'atto e indica distintamente le somme dovute per il tributo, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora e rimborso delle spese di notifica.

3. Ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019, l'avviso di accertamento tributario emesso a decorrere dal 01.01.2020 dall'ente o da eventuali soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997 nonché il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni deve contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, concernente l'esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo di pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.

4. Gli atti di cui al comma precedente acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Il termine dilatorio di trenta giorni si applica anche in caso di riscossione diretta da parte del soggetto che ha emesso l'accertamento esecutivo.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazioni per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Il Comune non procede all'accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative ed interessi, non superi l'importo di € **16,00**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

7. Per la rateizzazione degli importi contestati con avviso di accertamento, e per tutto quanto non definito nel presente regolamento si rinvia al regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali.

Articolo 34 - Sanzioni

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, in caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% per l'importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50,00 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50,00 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 32, comma 2, entro il termine indicato nella raccomandata AR, si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione e degli interessi.

6. Per quanto non disposto dal presente regolamento, si applica la specifica disciplina prevista per le sanzioni amministrative e per la violazione di norme tributarie di cui al D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Per quanto riguarda l'applicazione dell'istituto del ravvedimento operoso si rinvia a quanto disposto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Articolo 35 – Interessi

1. Gli interessi da accertamento e rimborso sono computati nella misura del vigente tasso legale incrementato di **2,5 punti** percentuali.

2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

3. La misura annua degli interessi moratori, con maturazione giornaliera, è quella prevista dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

Articolo 36 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero, da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35 del presente regolamento, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Articolo 37 - Somme di modesto ammontare

1. Per le somme di modesto ammontare si fa riferimento all'art. 18, a titolo "Importi minimi", del regolamento per la disciplina delle entrate comunali.

2. Per le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa, senza applicare i minimi di cui all'articolo citato al precedente comma.

Articolo 38 - Contenzioso

1. Avverso l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o che nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dal vigente regolamento per la disciplina delle entrate comunali, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici.

3. Si applicano, altresì, gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme tributarie.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate nelle forme previste dal Regolamento generale delle entrate comunali.

Articolo 39 - Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva di somme dovute a seguito di accertamenti tributari emessi fino alla data del 31.12.2019 è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910.

2. Gli avvisi di accertamento emessi ai sensi del comma 792 dell'art. 1 della legge n. 160/2019, acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Decorso il termine di 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

3. Sulla base di valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità del servizio, la riscossione coattiva può essere effettuata:

a) in forma diretta dal Comune o mediante i soggetti affidatari di cui all'art. 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'art. 48 bis del medesimo decreto;

b) mediante l'Agente nazionale, Ager, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 1 dicembre 2016 n. 225.

4. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di **euro 16,00**, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Articolo 40 – Entrata in vigore e norme di rinvio

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2020.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento e/o divenuto successivamente incompatibile, si fa riferimento alle norme statali in materia.

3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari;
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi;
- rifiuti ingombranti;
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi ;
- pannolini pediatrici e i pannoloni;
- contenitori e sacche delle urine;
- rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Tabella 1 – Classificazione delle utenze domestiche residenti e coefficienti Ka e Kb

Nr Componenti nucleo fam.	Categoria domestica D.P.R. n. 158/99	Ka	Kb
1	1	0,86	0,80
2	2	0,94	1,60
3	3	1,02	2,05
4	4	1,10	2,60
5	5	1,17	3,25
6 o più	6	1,23	3,75

ALLEGATO C

Categorie di utenze non domestiche

Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni con più di 5.000 abitanti

01. Associazioni, biblioteche, musei, scuole (ballo, guida ecc.)
02. Cinematografi, teatri
03. Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
04. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
05. Stabilimenti balneari
06. Autosaloni, esposizioni
07. Alberghi con ristorante
08. Alberghi senza ristorante
09. Carceri, case di cura e di riposo
10. Ospedali
11. Agenzie, uffici
12. Studi professionali, banche e istituti di credito
13. Cartolerie, librerie, negozi di beni durevoli, calzature, ferramenta
14. Edicole, farmacie, plurilicenza, tabaccai
15. Negozi di antiquariato, cappelli, filatelia, ombrelli, tappeti, tende e tessuti
16. Banchi di mercato beni durevoli
17. Barbiere, estetista, parrucchiere
18. Attività artigianali tipo botteghe (elettricista, fabbro, falegname, idraulico)
19. Autofficina, carrozzeria, elettrauto
20. Attività industriali con capannoni di produzione
21. Attività artigianali di produzione beni specifici
22. Osterie, pizzerie, pub, ristoranti, trattorie
23. Birrerie, hamburgerie, mense
24. Bar, caffè, pasticceria
25. Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
26. Plurilicenze alimentari e miste
27. Fiori e piante, ortofrutta, pescherie, pizza al taglio
28. Ipermercati di generi misti
29. Banchi di mercato generi alimentari
30. Discoteche, night club

ALLEGATO D

Classificazione utenze non domestiche e definizione dei coefficienti Kc e Kd

Categorie	Descrizione categoria	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	3,98
2	Cinematografi e teatri	0,39	3,60
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,52	4,80
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,81	7,45
5	Stabilimenti balneari	0,45	4,11
6	Esposizioni, autosaloni	0,56	5,12
7	Alberghi con ristorante	1,59	14,67
8	Alberghi senza ristorante	1,19	10,98
9	Case di cura e riposo	0,89	8,21
10	Ospedali	0,82	7,55
11	Uffici, agenzie	1,47	13,55
12	Studi professionali, banche ed istituti di credito	0,86	7,89
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,22	11,26
14	edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,44	13,21
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,86	7,90
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,08	9,90
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,12	10,32
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,77	7,06
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,87	8,02
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,89	8,20
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,78	7,19
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	29,93
23	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	24,60
24	Bar, caffè, pasticceria	2,45	22,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,04	18,81
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	13,70
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	38,90
28	Ipermercati di generi misti	1,47	13,51
29	Banchi di mercato generi alimentari	3,48	32,00
30	Discoteche, night-club	1,83	16,83

ALLEGATO E

Riduzioni alle utenze non domestiche per il recupero dei rifiuti (art. 25

Descrizione	Riduzione %
Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per recupero > 15%	20%
Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per recupero > 30%	40%
Riduzione percentuale della quota variabile della tariffa per recupero > 50%	60%

ALLEGATO F

Riduzione massima cumulativa consentita

Quota tariffa	Riduzione %
Quota variabile	80%